

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1428/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 1
- * **Regolamento (CE) n. 1429/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle associazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera dal 1° luglio al 30 settembre 1993** 3
- * **Regolamento (CE) n. 1430/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1)** 6
- * **Regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli** 9
- * **Regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli** 14
- Regolamento (CE) n. 1433/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1188/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita di formaggio Parmigiano Reggiano detenuto dall'organismo d'intervento italiano 18
- Regolamento (CE) n. 1434/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 996/94 e che porta a 500 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo 19

2

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 1435/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	21
Regolamento (CE) n. 1436/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94	23
Regolamento (CE) n. 1437/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	24
Regolamento (CE) n. 1438/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	26
Regolamento (CE) n. 1439/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	28
Regolamento (CE) n. 1440/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	30
Regolamento (CE) n. 1441/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Parlamento Europeo

94/350/CECA :

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 21 aprile 1994, che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1992** 34
- Risoluzione sulla relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1992 e sulla relazione (allegata alla relazione annuale CECA per l'esercizio 1992) della Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della CECA** 40

94/351/CE :

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 21 aprile 1994, che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992** 42

94/352/CE :

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 21 aprile 1994, che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992** 43

94/353/CE :

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 21 aprile 1994, che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992** 44
- Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni che concedono il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992** 45

94/354/CE :

- * **Decisione del Parlamento europeo, del 21 aprile 1994, che concede il discarico al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Berlino) per l'esecuzione del relativo bilancio per l'esercizio 1992** 46

94/355/CE :

- * **Decisione del Parlamento europeo, del 21 aprile 1994, che concede il discarico al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino) per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1992** 48

Commissione

94/356/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 20 maggio 1994, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, riguardo ai principi che presiedono agli autocontrolli sanitari per i prodotti della pesca⁽¹⁾** ... 50

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1428/94 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 1994
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esporta-
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CE) n. 1361/94 della
Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 1361/94 ai dati di cui la Commis-
sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni
all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi-
niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del
Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/
93⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi

nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la
fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete
degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di
determinazione delle suddette conversioni sono state
stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commis-
sione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti-
colo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.
1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato
del regolamento (CE) n. 1361/94 sono modificate conforme-
mente agli importi di cui in allegato al presente rego-
lamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 150 del 16. 6. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾	
	— ECU/100 kg —	
1701 11 90 100	32,20	(¹)
1701 11 90 910	30,20	(¹)
1701 11 90 950		(²)
1701 12 90 100	32,20	(¹)
1701 12 90 910	30,20	(¹)
1701 12 90 950		(²)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 000	0,3501	
	— ECU/100 kg —	
1701 99 10 100	35,01	
1701 99 10 910	35,01	
1701 99 10 950	33,51	
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 100	0,3501	

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 modificato.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

(³) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 1429/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1994

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle associazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera dal 1° luglio al 30 settembre 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle associazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario ed il prezzo franco frontiera — quest'ultimo maggiorato della eventuale taxa compensativa — sono contemporaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente a tutte le specie del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1993, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 351/93 della Commissione⁽³⁾, che fissa, per la campagna di pesca 1993, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti di cui al codice NC 1604;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che tali limiti non sono stati superati per il tonno albacora di peso inferiore ai 10 kg ed il tonnetto striato, non si procede quindi a fissare un massimale delle quantità indennizzabili;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera

stabilita sul territorio doganale della Comunità sono superiori per il tonno obeso a quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle tre ultime campagne di pesca e per il tonno albacora di più di 10 kg ed il tonno bianco al 110 % di quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92, rispettivamente al secondo trattino per il tonno obeso e al terzo trattino per il tonno albacora di più di 10 kg e il tonno bianco; che occorre quindi limitare, per questi prodotti, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e ripartire questi stessi quantitativi tra le associazioni di produttori interessate, in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, per i prodotti considerati, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1993, per i prodotti sotto indicati:

Prodotti	(ECU/t)	
	Importo massimo dell'indennità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92	
Tonno albacora + 10 kg	86	
Tonno albacora - 10 kg	50	
Tonnetto striato	73	
Tonno obeso	76	
Tonno bianco	165	

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 12.

Articolo 2

1. Per i prodotti sotto indicati, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato :

(in tonnellate)

Tonno albacora + 10 kg	17 442
Tonno obeso	1 524
Tonno bianco	395

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le associazioni di produttori interessate, secondo quanto disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Ripartizione tra le associazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1993, in conformità all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92, sulla base delle percentuali d'indennità

Tonno albacora + 10 kg

(in tonnellate)

Associazioni di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)	4 731	473	307	5 511
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)	4 766	0	0	4 766
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	5 434	543	1 188	7 165
Quantitativi totali	14 931	1 016	1 495	17 442

Tonno bianco

(in tonnellate)

Associazioni di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)	69	7	22	98
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)	5	1	22	28
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	25	0	0	25
Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores (APASA)	201	20	23	244
Quantitativi totali	300	28	67	395

Tonno obeso

(in tonnellate)

Associazioni di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantitativi totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)	866	0	0	866
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)	17	0	0	17
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	50	0	0	50
Associação de Produtores de Atum e Similares dos Açores (APASA)	591	0	0	591
Quantitativi totali	1 524	0	0	1 524

REGOLAMENTO (CE) N. 1430/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1994

che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api

mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che la doramectina deve essere inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che l'acetil cisteina deve essere inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti massimi provvisori dei residui precedentemente definito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere esteso per l'amitraz;

considerando che il cloramfenicolo deve essere inserito nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di sessanta giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico — eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

(²) GU n. L 108 del 29. 4. 1994, pag. 8.

(³) GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

(⁴) GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'Allegato I, punto « 2.1 Agenti che intervengono contro gli endoparassiti », è modificato nel modo seguente :

2.1.1. Avermectine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
« 2.1.1.3. Doramectina	Doramectina	Bovini	15 µ/kg 25 µ/kg	Fegato Grasso »	

B. L'Allegato II, punto « 2. Composti organici », è così modificato :

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
« 2.8 Acetil cisteina	Tutte le specie da produzione alimentare »	

C. L'Allegato III, punto « 2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti » è modificato nel modo seguente :

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
« 2.2.1. Amitraz	Somma di amitraz e dei suoi metaboliti misurati come 2,4-dimetilammina	Suini	50 µ/kg 200 µ/kg	muscolo rene, fegato	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1996 »

D. Sotto allegato IV, è inserita la voce seguente :

« 4. Cloramfenicolo »

REGOLAMENTO (CE) N. 1431/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1994

che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 della Commissione⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nuovi contingenti tariffari annuali per alcuni prodotti del settore delle carni di pollame; che l'applicazione di tali contingenti è a tempo indeterminato;

considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93⁽⁵⁾; che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 ha fissato allo 0 % il prelievo per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni di pollame, entro il limite di un determinato quantitativo; che, per garantire un flusso

regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare detto quantitativo sull'arco di un anno;

considerando che, per garantire un impiego dei quantitativi di cui trattasi conforme ai tradizionali flussi d'importazione sul mercato comunitario, è d'uopo ripartire i quantitativi medesimi in base all'origine delle importazioni e all'entità delle stesse nel corso degli ultimi tre anni;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 50 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi di cui all'allegato I, effettuate nell'ambito dei contingenti tariffari aperti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 774/94, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Il quantitativo di prodotti che beneficia di questo regime e l'aliquota del prelievo sono precisati, per ciascun gruppo, nell'allegato I.

Articolo 2

Il quantitativo fissato per ciascun gruppo è scagionato sull'arco dell'anno nel modo seguente:

per il 1994:

- 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre;
- 50 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;

per gli anni successivi:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;

⁽¹⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre ;
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata :

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato od esportato nel 1992 e nel 1993 almeno 25 t (peso prodotto) di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio ; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale ;
- b) la domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei numeri di gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento ; essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti ; in tal caso, tutti i codici della nomenclatura combinata vanno indicati nella casella 16 e la loro designazione nella casella 15 ;

la domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile, per il gruppo di cui trattasi, nei pertinenti periodi di cui all'articolo 2 ;

- c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine ; il titolo obbliga ad importare da tale paese ;
- d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture :

Reglamento (CE) n° 1431/94,
 Forordning (EF) nr. 1431/94,
 Verordnung (EG) Nr. 1431/94,
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94,
 Regulation (EC) No 1431/94,
 Règlement (CE) n° 1431/94,
 Regolamento (CE) n. 1431/94,
 Verordening (EG) nr. 1431/94,
 Regulamento (CE) n° 1431/94 ;

- e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture : prelievo fissato allo 0 % in applicazione del :

Reglamento (CE) n° 1431/94,
 Forordning (EF) nr. 1431/94,
 Verordnung (EG) Nr. 1431/94,
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94,
 Regulation (EC) No 1431/94,
 Règlement (CE) n° 1431/94,
 Regolamento (CE) n. 1431/94,
 Verordening (EG) nr. 1431/94,
 Regulamento (CE) n° 1431/94.

Articolo 4

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1994, la domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi dieci giorni del mese di luglio 1994.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro ; qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

Tuttavia, per i gruppi n. 3 e n. 5 ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti riconducibili ad un solo numero di gruppo, se tali prodotti sono originari di più paesi ; le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro ; esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 3, lettera b) e per l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

3. Il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo di cui trattasi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non sia stata presentata alcuna domanda e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può non dar seguito alle domande e svincolare le cauzioni.

L'operatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t. Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni successivi al ritiro della domanda e svincolano la cauzione.

La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo; nel caso di quantitativi non utilizzati, essa può trasferire un medesimo prodotto da un gruppo ad un altro.

5. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia estendersi al di là del 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 50 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PRELIEVO FISSATO ALLO 0 %

Carne di pollo

(in tonnellate)

Paese	Numero di gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
Brasile	1	0207 41 10	7 100
		0207 41 41	
		0207 41 71	
Tailandia	2	0207 41 10	5 100
		0207 41 41	
		0207 41 71	
Altri	3	0207 41 10	3 300
		0207 41 41	
		0207 41 71	

Carni di tacchino

(in tonnellate)

Paese	Numero di gruppo	Codice NC	Quantitativi annui
Brasile	4	0207 42 10	1 800
		0207 42 11	
		0207 42 71	
Altri	5	0207 42 10	700
		0207 42 11	
		0207 42 71	

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 — Settore carni di pollame

Domanda di titoli d'importazione con prelievo fissato allo 0 %	Data	Periodo
Stato membro : Speditore : Responsabile cui rivolgersi : Telefono : Telefax :		

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 — Settore carni di pollame

Domanda di titoli d'importazione con prelievo fissato allo 0 %	Data	Periodo
Stato membro :		

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	(in tonnellate)
			Quantitativo
Totale in t per numero di gruppo			

REGOLAMENTO (CE) N. 1432/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1994

che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nuovi contingenti tariffari annuali per alcuni prodotti del settore delle carni suine; che l'applicazione di tali contingenti è a tempo indeterminato;

considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93⁽⁵⁾; che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 ha fissato allo 0 % il prelievo per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni suine, entro il limite di un determinato quantitativo; che, per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare detto quantitativo sull'arco di un anno;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 30 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi di cui all'allegato I, effettuate nell'ambito del contingente tariffario aperto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 774/94, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Il quantitativo di prodotti che beneficia di questo regime e l'aliquota del prelievo sono precisati all'allegato I.

Articolo 2

Il quantitativo fissato all'allegato I è scaglionato sull'arco dell'anno nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno;
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1994, il quantitativo fissato all'allegato I è di 5 250 t.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati

(1) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

- b) la domanda di titolo può riguardare prodotti dei due diversi codici della nomenclatura combinata, originari di un solo paese; in tal caso, tutti i codici della nomenclatura combinata vanno indicati nella casella 16 e la loro designazione nella casella 15. La domanda di titolo deve riguardare non meno di 20 t e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all'articolo 2;
- c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;
- d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 1432/94,
 Forordning (EF) nr. 1432/94,
 Verordnung (EG) Nr. 1432/94,
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1432/94,
 Regulation (EC) No 1432/94,
 Règlement (CE) n° 1432/94,
 Regolamento (CE) n. 1432/94,
 Verordening (EG) nr. 1432/94,
 Regulamento (CE) n° 1432/94;

- e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Prelievo fissato allo 0 % in applicazione del:

Reglamento (CE) n° 1432/94,
 Forordning (EF) nr. 1432/94,
 Verordnung (EG) Nr. 1432/94,
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1432/94,
 Regulation (EC) No 1432/94,
 Règlement (CE) n° 1432/94,
 Regolamento (CE) n. 1432/94,
 Verordening (EG) nr. 1432/94,
 Regulamento (CE) n° 1432/94.

Articolo 4

1. La domanda di titolo deve essere presentata obbligatoriamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1994, la domanda di titolo può essere presentata nei primi dieci giorni del mese di luglio 1994.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in

corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti di cui all'allegato I, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro; qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti di cui all'allegato I, tutte le sue domande sono irricevibili; tuttavia, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti di cui all'allegato I se tali prodotti sono originari di più paesi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro.

Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 3, lettera b) e per l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

3. Il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo di cui trattasi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non sia stata presentata alcuna domanda e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può non dar seguito alle domande e svincolare le cauzioni.

L'operatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t. Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni successivi al ritiro della domanda e svincolano la cauzione.

La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo dello stesso anno.

5. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia estendersi al di là del 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PRELIEVO FISSATO ALLO 0 %

(in tonnellate)

Codice NC	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
0203 19 13 0203 29 15	7 000

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1432/94

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/3 — Settore carni suine

Domanda di titoli d'importazione con prelievo fissato allo 0 %	Data	Periodo
Stato membro : Speditore : Responsabile cui rivolgersi : Telefono : Telefax :		

	Quantitativo richiesto

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 1432/94

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/3 — Settore carni suine

Domanda di titoli d'importazione con prelievo fissato allo 0 %	Data	Periodo
Stato membro :		

Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	<i>(in tonnellate)</i> Quantitativo
		Totale in t per periodo

REGOLAMENTO (CE) N. 1433/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1188/94 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita di formaggio Parmigiano Reggiano detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1188/94 della Commissione⁽³⁾ prevede la vendita, mediante gara, di Parmigiano Reggiano entrato in magazzino anteriormente al 1° maggio 1993; che, in considerazione dell'andamento delle scorte di tale formaggio e dei quantitativi disponibili, è opportuno estendere le vendite ai formaggi entrati in magazzino anteriormente al 1° giugno 1993; che, data l'urgenza delle vendite, connessa all'età del formaggio di cui trattasi, è necessario che la presente modifica acquisti immediatamente efficacia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/94, la data del « 1° maggio 1993 » è sostituita dal « 1° giugno 1993 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 132 del 27. 5. 1994, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1434/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 996/94 e che porta a 500 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 996/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 300 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo; che con una comunicazione in data 16 giugno 1994 la Spagna ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 500 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 996/94;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 996/94 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1994.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 500 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 996/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 60.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Aragón	100 000
Castilla-La Mancha	40 000
Castilla y León	308 000
Cataluña	10 000
La Rioja	6 500
Navarra	30 000
País Vasco	5 500

REGOLAMENTO (CE) N. 1435/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 1994****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1994, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1248/94 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1248/94 in base ai dati di

cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1248/94 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1994, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

	— Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg —
Zucchero bianco :	35,01
Zucchero greggio :	32,20
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$35,01^{(*)} \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	
Melassi :	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	35,01 ⁽³⁾

(¹) «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(²) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(³) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(⁴) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 1436/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 1994****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la quarta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,516 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1437/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 1994****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1237/94⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CE) n. 1237/94 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza,

induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1237/94, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	35,01 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 10 000	35,01 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 000	0,3501 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	35,01 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,3501 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 71 000	0,3501 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 90 900	0,3501 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	35,01 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,3501 ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/94 (GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 1438/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 819/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 21 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 819/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 13. 4. 1994, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ⁽⁸⁾
0709 90 60	100,02 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	100,02 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	48,07 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	96,37
1001 90 99	96,37 ⁽⁹⁾
1002 00 00	123,94 ⁽⁶⁾
1003 00 10	125,96
1003 00 90	125,96 ⁽⁹⁾
1004 00 00	104,34
1005 10 90	100,02 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	100,02 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	106,75 ⁽⁴⁾
1008 10 00	38,35 ⁽⁹⁾
1008 20 00	55,09 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	0 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	172,47 ⁽⁹⁾
1102 10 00	212,55
1103 11 10	107,96
1103 11 90	196,42
1107 10 11	182,42
1107 10 19	139,05
1107 10 91	235,09 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	178,41 ⁽⁹⁾
1107 20 00	206,12 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1439/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 21

giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	1,02	1,17	0
1001 90 99	0	1,02	1,17	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	2,49	1,18	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	1,82	2,08	0	0
1107 10 19	0	1,36	1,56	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1440/94 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1424/94 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 21 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.⁽⁶⁾ GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	32,91 ⁽¹⁾
1701 11 90	32,91 ⁽¹⁾
1701 12 10	32,91 ⁽¹⁾
1701 12 90	32,91 ⁽¹⁾
1701 91 00	38,30
1701 99 10	38,30
1701 99 90	38,30 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 1441/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1994

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1236/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1236/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 21 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1236/94 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 giugno 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,3830	—
1702 20 90	0,3830	—
1702 30 10	—	47,67
1702 40 10	—	47,67
1702 60 10	—	47,67
1702 60 90	0,3830	—
1702 90 30	—	47,67
1702 90 60	0,3830	—
1702 90 71	0,3830	—
1702 90 90	0,3830	—
2106 90 30	—	47,67
2106 90 59	0,3830	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 21 aprile 1994

che concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1992

(94/350/CECA)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti i seguenti importi desunti dagli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1992 ⁽¹⁾, la relazione della Corte dei conti del 30 giugno 1993 che attesta che tali stati finanziari presentano fedelmente la situazione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1992, nonché il risultato delle operazioni della CECA per l'esercizio chiuso alla stessa data,
1. concede il discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1992 (a titolo indicativo, sono allegate anche le cifre concernenti l'esecuzione del bilancio operativo per l'esercizio 1992);
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e al Comitato consultivo della CECA e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L.

Fatto a Strasburgo, il 27 ottobre 1993.

Il segretario generale

Enrico VINCI

Il presidente

Egon KLEPSCH

⁽¹⁾ Le relative tabelle sono riportate dopo la presente decisione (fonte : GU n. C 220 del 14. 8. 1993, pag. 3).

Bilancio patrimoniale al 31 dicembre 1992 e al 31 dicembre 1991

(Importi espressi in ecu)

*Prima della destinazione degli utili***ATTIVO**

	31 dicembre 1992	31 dicembre 1991
Disponibilità presso banche centrali	530 675	1 081 028
Crediti verso banche:		
— a vista	56 203 772	34 036 866
— a termine o con preavviso	651 975 632	803 286 645
— prestiti	3 433 388 311	3 239 875 489
<i>Totale</i>	4 141 567 715	4 077 199 000
Crediti verso la clientela		
— prestiti	4 267 090 339	4 276 210 661
— prelievo	14 719 767	13 845 058
— ammende	1 615 162	1 754 070
<i>Totale</i>	4 283 425 268	4 291 809 789
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:		
— emittenti pubblici	1 220 874 572	1 069 105 622
— altri emittenti	267 724 137	244 402 965
(di cui obbligazioni proprie: 67 638 521 nel 1992 e 88 954 023 nel 1991)		
<i>Totale</i>	1 488 598 709	1 313 508 587
Attività materiali e immateriali	6 523 098	6 021 801
Altre attività	7 696 871	10 722 601
Conti di regolarizzazione	342 872 269	335 432 183
TOTALE ATTIVO	10 271 214 605	10 035 774 989

— Prima della destinazione degli utili —

PASSIVO

	31 dicembre 1992	31 dicembre 1991
IMPEGNI VERSO TERZI		
Debiti verso banche:		
— a vista	5 840 231	0
— a termine o con preavviso	—	85 978 663
— prestiti passivi	2 985 338 811	2 936 886 431
<i>Totale</i>	2 991 179 042	3 022 865 094
Debiti rappresentati da un titolo	4 341 279 392	4 202 296 133
Altre passività	365 986 897	107 922 528
Conti di regolarizzazione	284 938 605	284 484 893
Accantonamenti per perdite ed oneri	5 805 666	7 084 687
Impegni per il bilancio operativo CECA	1 283 153 200	1 288 934 244
TOTALE DEGLI IMPEGNI VERSO TERZI	9 272 342 802	8 913 587 579
SITUAZIONE NETTA		
Accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA	307 348 557	385 058 170
RISERVE		
— Fondo di garanzia	429 885 000	482 885 000
— Riserva speciale	188 980 000	188 980 000
— Ex Fondo pensioni	57 469 977	56 150 435
<i>Totale</i>	676 334 977	728 015 435
Riserva di rivalutazione	13 294 511	7 773 845
Utili portati a nuovo	20 418	166 085
Utili dell'esercizio	1 873 340	1 173 875
TOTALE DELLA SITUAZIONE NETTA	998 871 803	1 122 187 410
TOTALE PASSIVO	10 271 214 605	10 035 774 989

**Conto profitti e perdite per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 1992
e al 31 dicembre 1991**

(Importi espressi in ecu)

COSTI

	31 dicembre 1992	31 dicembre 1991
Interessi e oneri assimilabili		
— Interessi	942 239 470	853 945 655
— Spese di emissione e premi di rimborso	11 540 426	16 185 304
<i>Totale</i>	<u>953 779 896</u>	<u>870 130 959</u>
Oneri per commissioni	2 243 917	2 419 396
Perdite su operazioni finanziarie		
— Perdite di cambio	217 196	0
— Minusvalenze sui titoli	3 514 185	3 163 224
— Rettifiche di valore su attività materiali	0	0
<i>Totale</i>	<u>3 731 381</u>	<u>3 163 224</u>
Spese di amministrazione	5 000 000	5 000 000
Rettifiche di valore su attività materiali	782 977	895 511
Altri oneri di gestione	572 287	751 705
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per eventuali passivi e per impegni		
— Rettifiche di valore su crediti	92 673 296	1 000 069
— Dotazione degli accantonamenti per rischi e oneri	355 166	1 946 642
<i>Totale</i>	<u>93 028 462</u>	<u>2 946 711</u>
TOTALE DEI COSTI OPERATIVI	1 059 138 920	885 307 506
Oneri eccezionali	277 845	444 491
Dotazione di riserva di rivalutazione	5 520 666	633 848
Impegni giuridici dell'esercizio	477 217 432	454 375 588
Dotazione degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA	<u>235 733 395</u>	<u>313 304 101</u>
TOTALE DEI COSTI	1 777 888 258	1 654 065 534
Utile di esercizio	<u>1 873 340</u>	<u>1 173 875</u>
TOTALE	1 779 761 598	1 655 239 409

RICAVI

	31 dicembre 1992	31 dicembre 1991
Interessi e ricavi assimilati		
— Interessi (di cui interessi su titoli a reddito fisso: 124 484 602 nel 1992 e 125 091 970 nel 1991)	1 162 894 880	1 081 577 404
— Premi di versamento e di rimborso	8 824 756	12 670 676
<i>Totale</i>	1 171 719 636	1 094 248 080
Proventi di operazioni finanziarie		
— Proventi di cambio realizzati	10	23 286
— Plusvalenze su titoli	8 986 656	8 931 669
— Riporto di rettifiche di valore su valori immobiliari	318 420	20 110 244
<i>Totale</i>	9 305 086	29 065 199
Riporto di rettifiche di valore su crediti e accantonamenti		
— Riporto di rettifiche di valore su crediti	1 534 081	10 676 489
— Riporto dell'accantonamento per rischi e oneri	1 789 949	324 254
<i>Totale</i>	3 324 030	11 000 743
Altri ricavi di gestione	1 197 236	720 849
TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI	1 185 545 988	1 135 034 871
Differenza di conversione	5 520 666	633 848
Ricavi connessi al bilancio operativo	222 251 936	207 401 206
Riporto degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA	313 304 101	311 851 569
Riporto sull'accantonamento per am- mende da incassare	138 907	317 915
Riporto sul fondo di garanzia	53 000 000	—
TOTALE DEI RICAVI	1 779 761 598	1 655 239 409

Esecuzione del bilancio operativo CECA

(in ecu)

	31 dicembre	
	1992	1991
ESECUZIONE DEL BILANCIO		
Spese :		
— Spese amministrative	5 000 000	5 000 000
— Impegni giuridici	477 217 432	454 375 588
— Varie	243 505	73 086
<i>Totale</i>	482 460 937	459 448 674
Ricavi :		
— Prelievi	146 473 186	175 054 804
— Ammende	—	—
— Depositi	8	18 348
— Cancellazione degli impegni giuridici	75 768 132	32 311 852
— Varie	11 937	16 202
— Riporti dall'esercizio precedente	59 804 101	91 351 569
— Saldo netto dell'esercizio precedente	253 500 000	220 500 000
<i>Totale</i>	535 557 364	519 252 775
RISULTATO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO	53 096 427	59 804 101

(in ecu)

	31 dicembre	
	1992	1991
Risultato delle operazioni non di bilancio	131 510 308	254 673 875
Risultato dell'esecuzione del bilancio	53 096 427	59 804 101
Prelievo dal Fondo di garanzia	53 000 000	—
<i>Totale</i>	237 606 735	314 477 976
Dotazione degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo dell'esercizio seguente		
— Utili derivanti dall'esecuzione del bilancio precedente	53 096 427	59 804 101
— Riserve a copertura dei rischi di bilancio	131 636 968	—
— Saldo netto	—	253 500 000
— Entrate straordinarie (bilancio 1993)	51 000 000	—
RISULTATO PRIMA DELLA DESTINAZIONE	1 873 340	1 173 875

RISOLUZIONE

sulla relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1992 e sulla relazione (allegata alla relazione annuale CECA per l'esercizio 1992) della Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della CECA

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— vista la relazione finanziaria CECA per l'esercizio 1992, presentata dalla Commissione, in particolare il bilancio e il conto profitti e perdite della CECA al 31 dicembre 1992,

— visti la relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1992 e l'allegato, contenente la relazione sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C3-0153/94),

— vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0178/94),

A. considerando che la Corte dei conti è dell'avviso che gli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1992 presentano fedelmente il risultato delle sue operazioni per l'esercizio chiuso alla stessa data,

Aspetti generali

1. Accoglie con soddisfazione il nuovo atteggiamento positivo della Commissione europea sulle informazioni da fornire al relatore responsabile della relazione sul discharge del bilancio CECA;

Copertura dei prestiti

2. prende atto con preoccupazione delle « correzioni di valore », figuranti al rendiconto della CECA per il 1992, pari a un totale di 90 milioni di ECU e relative a crediti a rischio nel settore siderurgico;
3. osserva che alla fine del 1992 gli indici finanziari relativi alle riserve della CECA si sono avvicinati al limite inferiore delle forcelle raccomandate a seguito di correzioni di valore dovute a crediti a rischio; ritiene tuttavia, sulla base dei suoi stati finanziari, che la situazione finanziaria della CECA sia da considerarsi per il momento sana;
4. invita la Commissione a prendere provvedimenti immediati per ristabilire i suoi indici finanziari almeno al loro livello attuale, nel caso fosse necessario assorbire nuovi crediti a rischio;
5. invita la Commissione a studiare la possibilità di reintrodurre nel proprio bilancio, secondo le indicazioni

della Corte dei conti, una riserva non specifica relativa ai crediti a rischio e di trasmettere al Parlamento le sue osservazioni entro il 30 giugno 1994;

6. ritiene probabilmente inevitabile, in un periodo di crisi come l'attuale, che si verifichino casi di mancato rimborso dei prestiti; reputa che la Commissione abbia finora gestito i rischi riguardanti la CECA in modo complessivamente soddisfacente;
7. sottolinea che, ogni qual volta considerazioni di ordine politico condizionino le decisioni relative al recupero dei crediti, occorre che la questione divenga oggetto di un aperto dibattito politico e che la decisione definitiva venga adottata da un organismo dotato di mandato democratico;

Politica di ricerca

8. rileva che le posizioni della Corte dei conti e della Commissione riguardo alla politica di ricerca della CECA sono fra loro ampiamente e nettamente divergenti; invita entrambe le istituzioni a esaminare ciascuna la posizione dell'altra senza pregiudiziali;
9. reputa soddisfacente il modo in cui la Commissione diffonde le informazioni tecniche ottenute grazie ai progetti di ricerca CECA;
10. invita la Commissione a riferire al Parlamento entro il 30 settembre 1994 in merito all'efficacia della politica adottata dalla CECA per raggiungere gli obiettivi che il trattato CECA le assegna e a fornire una valutazione dei propri successi e insuccessi usando un lessico facilmente comprensibile;
11. esprime preoccupazione, come rileva la Corte dei conti, per l'eccessiva e ingiustificata proliferazione di piccoli progetti di ricerca con caratteristiche simili finanziati dalla CECA; ricorda alla Commissione che essa è tenuta ad assicurare un'utilizzazione quanto più possibile efficace del denaro dei contribuenti europei, con conseguente obbligo di semplificare e razionalizzare al massimo i programmi di ricerca;
12. prende atto con preoccupazione del giudizio della Corte dei conti secondo il quale l'assegnazione dei fondi per la ricerca risponde più all'esigenza di assicurare una « distribuzione equa per tutti », che alle oggettive necessità della ricerca, un'opinione confer-

mata dalla stretta corrispondenza, per ciascuno Stato membro, fra le quote versate a titolo di prelievo e i finanziamenti ricevuti; chiede alla Commissione di confermare inequivocabilmente la totale assenza di simili considerazioni nella selezione dei progetti;

13. invita la Commissione a riferire alle commissioni parlamentari competenti in merito al futuro della ricerca in ambito CECA in vista della prossima scadenza del trattato;

Investimenti immobiliari

14. ritiene che sia legittimo per la CECA investire una modesta quota delle proprie riserve nel settore immobiliare, nei casi in cui la remunerazione dell'investimento rifletta quella di investimenti finanziari comparabili e a condizione che la CECA non assuma rischi legati ad eventuali perdite del valore capitale dei beni, secondo i limiti fissati dalla Commissione per tali investimenti;

15. si dichiara preoccupato per la mancanza di trasparenza nel bilancio dovuta alla tecnica, attualmente utilizzata, in base alla quale gli investimenti immobiliari della CECA sono ceduti alla CE tramite il versamento di canoni locativi effettuati a favore del bilancio CECA a titolo del bilancio generale della CE; ritiene che, nell'attuale presentazione del bilancio, la natura della transazione non sia immediatamente chiara né all'autorità di bilancio della CE né al contribuente in generale; invita la Commissione ad apportarvi le modifiche necessarie;

Bagnoli

16. deplora il fatto che la Commissione non abbia ancora recuperato nessuna quota dei contributi in conto interessi indebitamente erogati a favore del progetto Bagnoli; rinnova alla Commissione il proprio pressante invito affinché adotti con urgenza provvedimenti per recuperare quanto prima gli importi dovuti; invita la Commissione a informare la commissione per il controllo dei bilanci in merito ai progressi compiuti in proposito entro il 30 giugno 1994.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 21 aprile 1994

che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992

(94/351/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il trattato CE,
 - vista la seconda convenzione ACP-CEE (¹),
 - visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992 [COM(93) 0234],
 - viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1992 e le risposte delle istituzioni (²),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 25 marzo 1994 (C3-0150/94),
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0257/94),
1. concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992 sulla base dei seguenti importi :
 - entrate annuali di cui :
 - contributi versati : 0,00 ECU,
 - entrate diverse : 0,00 ECU,
 - spese annuali : 137 989 336,90 ECU ;
 2. formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione ;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L.

Fatto a Strasburgo, il 21 aprile 1994.

Il segretario generale

Enrico VINCI

Il presidente

Egon KLEPSCH

⁽¹⁾ GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 309 del 16. 11. 1993.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 21 aprile 1994

che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992

(94/352/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il trattato CE,
 - vista la terza convenzione ACP-CEE ⁽¹⁾,
 - visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992 [COM(93) 0234],
 - viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1992 e le risposte delle istituzioni ⁽²⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 25 marzo 1994 (C3-0151/94),
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0257/94),
1. concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992 sulla base dei seguenti importi :
 - entrate annuali di cui :
 - contributi versati : 1 650 259 399,63 ECU,
 - entrate diverse : 50 967 550,61 ECU,
 - spese annuali : 914 829 311,80 ECU ;
 2. formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione ;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L.

Fatto a Strasburgo, il 21 aprile 1994.

Il segretario generale

Enrico VINCI

Il presidente

Egon KLEPSCH

⁽¹⁾ GU n. L 86 del 31. 1. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 309 del 16. 11. 1993.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 21 aprile 1994****che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992**

(94/353/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il trattato CE,
 - vista la quarta convenzione ACP-CEE ⁽¹⁾,
 - visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992 [COM(93) 0234],
 - viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1992 e le risposte delle istituzioni ⁽²⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 25 marzo 1994 (C3-0152/94),
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0257/94),
1. concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992 sulla base dei seguenti importi:
 - entrate annuali di cui:
 - contributi versati : 0,00 ECU,
 - entrate diverse : 0,00 ECU,
 - spese annuali : 888 830 691,23 ECU ;
 2. formula le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione ;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L.

Fatto a Strasburgo, il 21 aprile 1994.

Il segretario generale

Enrico VINCI

Il presidente

Egon KLEPSCH

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 309 del 16. 11. 1993.

RISOLUZIONE

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni che concedono il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti gli articoli 137 e 206 del trattato CE,
 - visti gli articoli 67, 70 e 73 dei regolamenti finanziari applicabili rispettivamente al quinto, sesto e settimo FES, ai termini dei quali la Commissione deve adottare tutte le misure opportune per dare seguito alle osservazioni che figurano nelle decisioni di discarico,
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Mitolo e altri sugli aiuti alla Somalia (B3-1281/92),
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0257/94),
1. prende atto di quanto segue :
 - a) le assicurazioni date dalla Commissione quanto al carattere comunitario dell'operazione « caschi blu belgi in Somalia » ;
 - b) l'impegno della Commissione a utilizzare gli stanziamenti dei FES esclusivamente per il finanziamento di operazioni di carattere comunitario, vale a dire conforme alla legislazione comunitaria e in particolare alla convenzione di Lomé ;
 - c) il piano di iscrizione in bilancio del FES presentato dalla Commissione ;
 - d) l'impegno della Commissione a consultare il Parlamento europeo, per informazione, su qualsiasi decisione di portata politica concernente la modifica delle dotazioni ;
 2. invita la Commissione a dar seguito alle ultime decisioni di discarico e alle osservazioni della Corte dei conti ;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 21 aprile 1994

che concede il discarico al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Berlino) per l'esecuzione del relativo bilancio per l'esercizio 1992

(94/354/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il trattato CE, in particolare l'articolo 206,
- visti il rendimento dei conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale nonché la relazione della Corte dei conti al riguardo (C3-0489/93),
- vista la decisione del Consiglio del 21 marzo 1994 (C3-0148/94),
- vista la relazione della Commissione per il controllo dei bilanci (A3-0180/94),

1. prende atto delle seguenti cifre relative ai conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale :

Esercizio 1992	<i>(in ECU)</i>
<i>Entrate</i>	
1. Sovvenzione della Commissione	10 623 587,86
2. Interessi bancari	10 491 722,30
3. Varie	126 302,67
	5 562,89
<i>Spese</i>	
1. Stanziamenti definitivi in bilancio	10 838 000,00
2. Impegni	10 623 587,86
3. Stanziamenti non utilizzati	214 412,14
4. Pagamenti	8 953 347,35
5. Riporti dal 1991	2 070 750,67
6. Pagamenti contro stanziamenti riportati	1 816 883,28
7. Stanziamenti riportati e annullati (5-6)	253 867,39
8. Riporti al 1993	1 670 240,51
9. Annullamenti (1-4-8)	214 412,14

2. prende atto che il Consiglio ha adottato il 30 giugno 1993 il nuovo regolamento finanziario del Centro; chiede a quest'ultimo di continuare ad adoperarsi per conformare le sue procedure amministrative a tale regolamento;
3. sottolinea che la sovvenzione erogata dal bilancio delle Comunità europee deve essere versata ratealmente entro il 15° giorno di ogni trimestre e conformemente alle necessità effettive; chiede al Centro di far sì che le sue previsioni delle esigenze reali per ogni trimestre siano le più accurate possibili;
4. chiede al Centro di riferire, nel quadro della procedura di discarico relativa all'esercizio 1993, circa i suoi sforzi intesi a individuare la gamma più ampia possibile dei candidati idonei per i suoi contratti di studio;
5. chiede al Centro di riferire d'ora in poi al Parlamento ogni anno circa la sua gestione dei contratti di studio e invita la Corte dei conti ad estendere il suo rapporto annuale a questo settore;
6. prende atto che il Centro ha indetto un bando di gara per eseguire lo studio richiesto dal Parlamento nel 1993 per accertare fino a che punto il Centro adempie i suoi compiti statutari e raccomandare possibili miglioramenti, rimanendo in attesa di ricevere a tempo debito lo studio completato;
7. prende atto del livello relativamente elevato dei riporti di stanziamenti e del susseguente annullamento di tali riporti; suggerisce la capacità del Centro di assorbire stanziamenti sia esaminata nel contesto del rapporto di cui sopra;

8. è contrariato nell'apprendere che un membro del personale del Centro è stato comandato a svolgere compiti della Commissione relativi al programma PHARE dal 1990 al 1992; rammenta che il compito del Centro è quello di fornire alla Commissione un sostegno nel settore della formazione professionale in seno alla Comunità europea; chiede pertanto alla Commissione e al Centro di non permettere in futuro che il personale del Centro sia assegnato a compiti che non corrispondano a questa descrizione;
9. ricorda che ai sensi delle nuove disposizioni finanziarie del Centro il Parlamento deve includere nelle sue decisioni di scarico una valutazione delle responsabilità della gestione di bilancio del Consiglio d'amministrazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione; pertanto chiede alla Corte dei conti di garantire che i suoi controlli annuali forniscano le informazioni necessarie per consentire al Parlamento di adempiere a quest'obbligo;
10. concede al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, sulla base della relazione della Corte dei conti, il scarico per l'esecuzione del relativo bilancio per l'esercizio 1992;
11. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L.

Fatto a Strasburgo, il 21 aprile 1994.

Il segretario generale

Enrico VINCI

Il presidente

Egon KLEPSCH

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 21 aprile 1994

che concede il discarico al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino) per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1992

(94/355/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il trattato CE, in particolare l'articolo 206,
- visti il rendimento dei conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nonché la relazione della Corte dei conti al riguardo (C3-0488/93),
- vista la decisione del Consiglio del 21 marzo 1994 (C3-0149/94),
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0181/94),

1. prende atto delle seguenti cifre relative ai conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Esercizio 1992	<i>(in ECU)</i>
<i>Entrate</i>	11 122 643,82
1. Sovvenzioni della Commissione	10 874 103,35
2. Interessi bancari	186 798,86
3. Varie	61 741,61
<i>Spese</i>	
1. Stanziamenti sul bilancio definitivo	10 785 000,00
2. Impegni	10 547 620,16
3. Stanziamenti non utilizzati	237 379,84
4. Pagamenti	8 646 761,76
5. Riporti dal 1991	2 064 216,81
6. Pagamenti a fronte di stanziamenti riportati	1 959 720,19
7. Stanziamenti riportati e annullati (5-6)	104 496,62
8. Riporti al 1993	1 900 858,40
9. Annullamenti (1-4-8)	237 379,84

2. prende atto che il 30 giugno 1993 il Consiglio ha adottato il nuovo regolamento finanziario della Fondazione; chiede alla Fondazione di continuare ad adoperarsi per conformare le sue procedure amministrative a tale regolamento;
3. sottolinea che le sovvenzioni del bilancio della Comunità europea devono essere versate in quote entro il quindicesimo giorno di ogni trimestre e conformemente alle necessità effettive; chiede alla Fondazione di garantire che le proprie previsioni delle effettive esigenze relative a ogni trimestre siano quanto più accurate possibile;
4. nota che non vi è stata una risposta formale del governo irlandese ai ripetuti inviti della Fondazione per giungere a un accordo riguardante la proprietà del terreno sul quale è ubicato il nuovo edificio della Fondazione;
5. chiede pertanto alla Commissione di presentare alla commissione per il controllo dei bilanci in tempo per la procedura di bilancio 1995 una relazione nella quale venga descritta la situazione e si formulino proposte in merito alla proprietà del terreno sul quale è ubicato il nuovo edificio della Fondazione;
6. prende atto dei dati dettagliati inviati al Parlamento che aveva chiesto una relazione sulla gestione dei contratti da parte della Fondazione per il periodo dal 1983 al 1992; incarica la sua commissione per il controllo dei bilanci di esaminare tali dati e riferire in merito; invita la Fondazione per il futuro a riferire annualmente al Parlamento sulla propria gestione dei contratti ed invita la Corte dei conti a estendere la propria relazione annuale a questo settore;

7. ricorda che ai sensi delle nuove disposizioni finanziarie della Fondazione il Parlamento deve includere nelle sue decisioni di scarico una valutazione della responsabilità della gestione di bilancio del Consiglio d'amministrazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione; chiede pertanto alla Corte dei conti di garantire che i suoi controlli annuali forniscano le informazioni necessarie per consentire al Parlamento di adempiere a tale obbligo;
8. concede il discarico alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio finanziario 1992, sulla base della relazione della Corte dei conti;
9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L.

Fatto a Strasburgo, il 21 aprile 1994.

Il segretario generale

Enrico VINCI

Il presidente

Egon KLEPSCH

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1994

recante modalità d'applicazione della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, riguardo ai principi che presiedono agli autocontrolli sanitari per i prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/356/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della decisione 91/493/CEE, occorre stabilire le modalità d'applicazione per quanto concerne i principi su cui si basano gli autocontrolli; che è innanzi tutto necessario precisare come si intende procedere in materia di identificazione dei punti critici e di definizione e attuazione dei metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici;

considerando che i laboratori debbono essere riconosciuti dalle autorità competenti secondo modalità equivalenti in tutti gli Stati membri;

considerando che la conservazione di una registrazione scritta o registrata deve consistere in una documentazione completa che contenga tutte le informazioni relative alla definizione degli autocontrolli e ai risultati delle verifiche;

considerando che la definizione e l'attuazione degli autocontrolli varia da uno stabilimento all'altro; che è pertanto necessario proporre, sotto forma di linee direttrici, un modello di procedimento logico destinato a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/493/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli autocontrolli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 91/493/CEE sono costituiti da tutte le iniziative volte a garantire e a dimostrare che un prodotto della pesca è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 91/493/CEE. Tutte queste iniziative debbono corrispondere ad un procedimento interno dello stabilimento e debbono essere concepite ed attuate dai responsabili di ciascuna unità di produzione, oppure sotto la loro direzione, secondo i principi generali indicati nell'allegato.
2. Nell'ambito del procedimento interno di cui al paragrafo 1 gli stabilimenti possono applicare codici di buona prassi predisposti da organismi professionali pertinenti e riconosciuti dalle autorità competenti.
3. I responsabili dello stabilimento provvedono affinché tutto il personale coinvolto nell'autocontrollo riceva una formazione adeguata che gli consenta di partecipare attivamente alla relativa attuazione.

Articolo 2

1. È considerato come punto critico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino della direttiva 91/493/CEE, qualsiasi punto, tappa o processo ove sia possibile, mediante un'azione di controllo adeguata, evitare, eliminare o ridurre ad un livello accetta-

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

bile un pericolo per la sicurezza alimentare. Devono essere individuati tutti i punti critici importanti ai fini della conformità ai requisiti d'igiene previsti dalla direttiva 91/493/CEE.

Per l'individuazione dei punti critici, si applicano le disposizioni di cui all'allegato, capitolo I della presente decisione.

2. I punti critici variano per ogni stabilimento in funzione delle materie prime utilizzate, dei procedimenti di fabbricazione, delle strutture e delle attrezzature, dei prodotti finiti e del sistema di immissione in commercio.

Articolo 3

La sorveglianza ed il controllo dei punti critici, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino della direttiva 91/493/CEE, comprendono tutte le osservazioni e/o le misure prestabilite necessarie per garantire l'effettivo controllo di ciascun punto critico. Detta sorveglianza e controllo non comprendono la verifica della conformità dei prodotti finiti con le norme stabilite dalla direttiva 91/493/CEE.

Per l'istruzione e l'esecuzione della sorveglianza e del controllo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato, capitolo II della presente decisione.

Articolo 4

1. I prelievi di campioni per analisi di laboratorio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino della direttiva 91/493/CEE sono effettuati allo scopo di confermare che il sistema di autocontrollo introdotto risponde efficacemente alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della presente decisione.

2. I responsabili degli stabilimenti predispongono un programma di prelievo dei campioni che, pur non essendo sistematico per ogni partita di fabbricazione, consenta quanto segue:

- a) convalidare il sistema di autocontrollo al momento della sua introduzione;
- b) se del caso, verificare nuovamente detto sistema al momento di una modifica delle caratteristiche del prodotto o del procedimento di fabbricazione;
- c) accertarsi, secondo una periodicità determinata, che le disposizioni adottate sono ancora valide e correttamente applicate.

3. La conferma dei sistemi di autocontrollo viene eseguita secondo le disposizioni di cui all'allegato, capitolo III.

Articolo 5

Per il riconoscimento dei laboratori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino della direttiva

91/493/CEE le autorità competenti degli Stati membri si basano sui requisiti delle norme EN 45001 o su requisiti equivalenti. Tuttavia, ai fini del riconoscimento dei laboratori interni degli stabilimenti, le autorità competenti possono basarsi su principi meno costrittivi, ispirati dai punti pertinenti ripresi nell'allegato B della direttiva 88/320/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

Articolo 6

1. Ai fini della « conservazione di una registrazione scritta o registrata » di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, quarto trattino della direttiva 91/493/CEE, i responsabili degli stabilimenti debbono raccogliere una documentazione che comprenda tutte le informazioni relative all'attuazione degli autocontrolli e alla loro verifica.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 contiene due tipi di informazioni, da presentare all'autorità competente:

a) un documento dettagliato e completo che comprenda:

- la descrizione del prodotto;
- la descrizione del procedimento di fabbricazione con l'indicazione dei punti critici;
- per ogni punto critico, l'individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e delle misure previste per tenerli sotto controllo;
- le modalità di sorveglianza e di controllo dei punti critici con l'indicazione dei limiti critici per i parametri da tenere sotto controllo e degli interventi correttivi previsti in caso di perdita di controllo;
- le modalità di verifica e di revisione.

Nella fattispecie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, questo documento può essere costituito dal codice di buona prassi predisposto dall'organismo professionale interessato;

b) le registrazioni delle osservazioni e/o delle misure di cui all'articolo 3, i risultati delle operazioni di verifica di cui all'articolo 4, i rapporti e resoconti delle decisioni registrate per iscritto e concernenti le eventuali misure correttive adottate; un adeguato sistema di gestione della documentazione deve garantire in particolare la possibilità di reperire facilmente i documenti relativi ad una determinata partita di fabbricazione.

Articolo 7

Le autorità competenti si accertano che il personale dei servizi d'ispezione abilitato ad effettuare il controllo ufficiale abbia una formazione adeguata che gli consenta di

⁽¹⁾ GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 35.

giudicare, in base alla documentazione presentata, del sistema di autocontrollo istituito dai responsabili degli stabilimenti.

Articolo 8

Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali difficoltà d'applicazione della presente decisione che sarà riesaminata dopo un anno dalla data della sua adozione, alla luce dell'esperienza acquisita.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

PRINCIPI GENERALI

Si raccomanda di seguire un modello di procedimento logico le cui principali componenti sono costituite dai seguenti principi:

- identificazione dei pericoli, analisi dei rischi e determinazione delle misure necessarie per il loro controllo;
- identificazione dei punti critici;
- definizione dei limiti critici per ciascun punto critico;
- definizione di metodo di sorveglianza e di controllo;
- definizione dei provvedimenti correttivi da prendere in caso di necessità;
- definizione di metodi di verifica e di revisione;
- compilazione di documentazione su tutti i metodi e le registrazioni.

Tale modello e i principi sui cui si fonda dovrebbero essere applicati con la necessaria elasticità per adattarli a ciascuna situazione.

CAPITOLO I

IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI

Si raccomanda di procedere successivamente alle seguenti attività.

1) Riunione di un gruppo di lavoro interdisciplinare

Questo gruppo, costituito da tutte le persone responsabili per il prodotto nello stabilimento, deve possedere le cognizioni e la competenza tecnica necessarie sul prodotto considerato, la sua produzione (fabbricazione, magazzinaggio, distribuzione), il suo consumo e i potenziali pericoli che esso comporta. Ove necessario, detto gruppo sarà coadiuvato da specialisti in materia, che lo aiuteranno a risolvere eventuali difficoltà di valutazione e di controllo dei punti critici.

Il gruppo può essere composto da:

- uno specialista del controllo della qualità, competente a valutare i rischi biologici, chimici o fisici inerenti a una particolare categoria di prodotti;
- uno specialista della produzione, responsabile del procedimento tecnico di fabbricazione del prodotto o ad esso direttamente associato;
- un tecnico esperto nel funzionamento e nell'igiene degli impianti e dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto;
- qualsiasi altra persona specializzata in microbiologia, igiene e tecnologia alimentare.

Una persona può cumulare varie di queste funzioni, sempre che il gruppo disponga di tutte le informazioni necessarie e se ne avvalga per accertare l'affidabilità del sistema di autocontrollo.

Se una simile perizia manca all'interno dello stabilimento, la si dovrà cercare altrove (consulenti, guide di buona pratica, ecc.).

2) Descrizione del prodotto

Si procederà ad una descrizione completa del prodotto finito sotto i seguenti aspetti:

- composizione (per esempio materie prime, ingredienti, additivi, ecc.);
- struttura e caratteristiche fisico-chimiche (solido, liquido, gel, emulsione, Aw, pH, ecc.);
- trattamenti subiti (cottura, congelamento, essiccazione, salatura, affumicatura, ecc., con relative modalità);
- condizionamento e imballaggio (ermetico, sotto vuoto, sotto atmosfera modificata);
- modalità d'immagazzinamento e di distribuzione;
- periodo di conservazione durante il quale il prodotto mantiene le proprie qualità (data di scadenza per il consumo, data consigliata per la vendita);
- istruzioni per l'uso;
- criteri microbiologici o chimici ufficiali eventualmente applicabili.

3) Identificazione dell'uso previsto

Il gruppo di lavoro interdisciplinare dovrebbe definire altresì l'impiego normale del prodotto e le categorie bersaglio di consumatori a cui esso è destinato. Se necessario, si prenderanno in considerazione le possibilità di utilizzo da parte di determinate categorie di consumatori, quali collettività, viaggiatori, persone sensibili, ecc.

4) Costruzione di un diagramma di fabbricazione (descrizione delle modalità di fabbricazione)

Qualunque presentazione si scelga, si dovrebbero studiare in forma sequenziale tutte le fasi della fabbricazione, compresi i periodi di attesa tra una fase e l'altra o nell'ambito di una stessa fase, a cominciare dall'entrata delle materie prime nello stabilimento fino alla commercializzazione del prodotto finito, passando per le preparazioni, i trattamenti, l'imballaggio, il magazzinaggio e la distribuzione; tutte queste fasi vanno presentate in forma di diagramma dettagliato, corredato di tutte le informazioni tecniche utili.

Tali informazioni possono comprendere, tra l'altro :

- un piano dei locali di lavoro e dei relativi annessi ;
- la disposizione e le caratteristiche degli impianti ;
- la successione di tutte le operazioni (compresa l'incorporazione delle materie prime, degli ingredienti o degli additivi, i periodi di attesa durante o tra le varie fasi) ;
- i parametri tecnici delle operazioni (in particolare tempo e temperatura, compresi i periodi di attesa) ;
- la circolazione dei prodotti (includere le possibilità di contaminazione incrociata) ;
- le separazioni tra settori puliti e sporchi (o tra zone ad alto e a basso rischio) ;
- i metodi di pulizia e disinfezione ;
- l'ambiente igienico dello stabilimento ;
- le condizioni d'igiene e la circolazione del personale ;
- le condizioni di magazzinaggio e di distribuzione dei prodotti.

5) Conferma sul posto del diagramma di fabbricazione

Una volta tracciato il diagramma, il gruppo interdisciplinare dovrebbe procedere alla sua conferma in loco durante le ore di produzione. Ogniqualvolta venga osservato un divario, si modificherà il diagramma per renderlo conforme alla realtà.

6) Compilazione dell'elenco dei pericoli e delle misure necessarie per contrastarli

Utilizzando come guida il diagramma di fabbricazione verificato, il gruppo di lavoro provvederà a quanto segue :

- a) Compilare un elenco di tutti i potenziali pericoli biologici, chimici o fisici che potrebbero prevedibilmente insorgere in ciascuna fase (compresi il ricevimento e il magazzinaggio delle materie prime e degli ingredienti, nonché i periodi di attesa durante la fabbricazione).

Per pericolo si intende qualsiasi fattore che possa nuocere alla salute e che rientra nell'ambito degli obiettivi d'igiene di cui alla direttiva 91/493/CEE ; più precisamente, può trattarsi di :

- contaminazione (o ricontaminazione) ad un livello inammissibile, di tipo biologico (microorganismi, parassiti), chimico o fisico, delle materie prime, dei prodotti intermedi o dei prodotti finiti ;
- sopravvivenza o moltiplicazione in proporzioni inammissibili di microorganismi patogeni e comparsa, in proporzioni inammissibili, di corpi chimici nei prodotti intermedi, nei prodotti finiti, nella catena di produzione o nell'ambiente circostante ;
- produzione o persistenza, a livelli inaccettabili, di tossine o di altre sostanze indesiderate provenienti dal metabolismo microbico.

Per figurare in questo elenco, i pericoli devono essere di proporzioni tali da renderne indispensabile, ai fini della produzione di alimenti sani, l'eliminazione o quanto meno la riduzione ad un livello tollerabile.

b) Studiare e descrivere le eventuali misure di controllo applicabili a ciascun tipo di pericolo.

Per misure di controllo si intendono gli interventi e le attività volti a prevenire un pericolo, ad eliminarlo o a ridurne l'impatto o le probabilità di insorgenza ad un livello accettabile.

Per domare un pericolo possono essere necessarie più misure di controllo, mentre una sola misura di controllo può talvolta domare più pericoli. Per esempio, la pastorizzazione o la cottura controllata possono garantire una riduzione sufficiente sia del tasso di salmonelle che di quello di listeria. Le misure di controllo devono essere convalidate da procedure e specifiche dettagliate che ne garantiscano l'effettiva applicazione [per esempio meticolosi programmi di pulizia, precisi criteri di sterilizzazione, specifiche per la concentrazione di conservanti utilizzati conformemente alle prescrizioni comunitarie in materia di additivi e, in particolare, della direttiva 89/107/CEE del Consiglio (*)].

7) Metodologia per l'identificazione dei punti critici


L'identificazione di un punto critico per il controllo di un pericolo richiede un procedimento logico. Questo modo di procedere può essere agevolato ricorrendo ad un « albero decisionale » come quello riprodotto nella figura seguente (non è escluso il ricorso ad altri metodi, secondo l'esperienza e le competenze del gruppo di lavoro).

Albero decisionale per l'identificazione dei punti critici a fini di controllo

Rispondere, per ordine, a tutte le domande in ogni fase e per ciascuno dei pericoli identificati.


Domanda 1

Sono state predisposte misure di controllo per il pericolo considerato?




Domanda 2

Questa fase elimina il pericolo o ne riduce l'incidenza ad un livello accettabile?




Domanda 3

Vi è rischio di contaminazione o di aumento del pericolo fino a livelli inammissibili?



Domanda 4

Il pericolo può essere eliminato o ridotto ad un livello accettabile in una fase ulteriore?



(*) La fase non è un punto critico. Passare alla fase successiva.

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

Per l'uso dell'albero decisionale, si prenderanno successivamente in considerazione tutte le fasi operative identificate nel diagramma di fabbricazione. Per ogni fase, l'albero decisionale deve essere applicato a qualsiasi pericolo legittimamente prevedibile e a ciascuna misura di controllo progettata.

L'albero decisionale va applicato con la dovuta flessibilità e buon senso, tenendo presente l'insieme del procedimento di fabbricazione onde evitare, per quanto possibile, inutili ripetizioni dei punti critici.

8) Azione conseguente all'identificazione di un punto critico

L'identificazione dei punti comporta un duplice compito per il gruppo interdisciplinare :

- accertarsi che siano state effettivamente concepite e attuate idonee misure di controllo. In particolare, se in una determinata fase è stato identificato un pericolo che esige misure di controllo sotto il profilo della salubrità del prodotto, ma non è stata predisposta alcuna misura di questo tipo né in quella né in alcun'altra fase, sarà opportuno modificare il prodotto o il procedimento nella fase considerata, oppure in una fase precedente o successiva, introducendovi la misura di controllo richiesta ;
- predisporre un sistema di sorveglianza e di controllo per ciascun punto critico.

CAPITOLO II

DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA E DEL CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI

L'esistenza di un sistema di sorveglianza e di controllo adeguato è indispensabile per l'effettivo controllo di ciascun punto critico.

Al fine di predisporre un simile sistema, si raccomanda di procedere come segue.

1) Definizione dei limiti critici per ciascuna delle misure di controllo previste per ogni punto critico

Ciascuna misura di controllo corrispondente ad un punto critico deve dar luogo alla definizione di limiti critici.

I limiti critici sono rappresentati dai valori estremi tollerabili dal punto di vista della sicurezza del prodotto. Essi separano ciò che è ammissibile da ciò che è inammissibile. Sono espressi secondo parametri osservabili o misurabili, da cui si può facilmente dedurre se il punto critico è sotto controllo ; essi dovrebbero fondarsi su prove atte a stabilire un nesso con il controllo del procedimento.

I parametri possono essere, ad esempio, la temperatura, il tempo, il pH, il tenore di acqua, il tenore di additivi, di conservanti, di sale ; può anche trattarsi di parametri sensoriali come l'aspetto, la struttura, ecc.

In alcuni casi, per evitare il rischio di oltrepassare i limiti critici a causa delle eventuali variazioni dovute al procedimento, può rivelarsi necessario fissare livelli più rigorosi (livelli bersaglio), in modo da garantire il rispetto dei limiti critici.

I limiti critici possono essere ricavati da varie fonti. Se non compaiono in testi regolamentari (per esempio la temperatura di congelamento) o in guide di buone pratiche confermate e collaudate, il gruppo di lavoro interdisciplinare dovrebbe comprovarne la validità ai fini del controllo del pericolo identificato e dei punti critici.

2) Definizione di un sistema di sorveglianza e di controllo per ciascun punto critico

Una componente essenziale dell'autocontrollo è costituita dall'elaborazione di un programma di osservazioni o di misurazioni da effettuare per ciascun punto critico onde accertare che i limiti critici fissati siano effettivamente rispettati. Tale programma dovrebbe indicare i metodi impiegati, la frequenza delle osservazioni e la procedura di registrazione.

Le osservazioni o misurazioni devono essere tali da poter rivelare una perdita di controllo del punto critico e fornire le informazioni con sufficiente rapidità perché si possa intervenire a tempo.

Le osservazioni o misurazioni possono essere effettuate in continuo o periodicamente. Nel secondo caso, sarà necessario programmarle in modo da poter disporre di informazioni aggiornate e attendibili.

Il programma di misurazione e di osservazione deve indicare esattamente, per ciascun punto critico da controllare :

- chi effettua la sorveglianza e il controllo ;
- quando vengono effettuate la sorveglianza e il controllo ;
- come vengono effettuate la sorveglianza e il controllo.

3) Stesura di un piano di interventi correttivi

Le osservazioni o le misurazioni possono rivelare che :

- il parametro esaminato tende a superare i limiti critici specificati, manifestando una tendenza alla perdita del controllo ; occorre quindi prendere gli opportuni provvedimenti correttivi per mantenere il controllo prima che il pericolo diventi reale ;
- il parametro esaminato ha già oltrepassato i limiti critici specificati, il che denota una perdita di controllo in atto ; è pertanto necessario attuare interventi correttivi che consentano di ripristinare il controllo della situazione.

Gli interventi correttivi devono essere prestabili dal gruppo di lavoro interdisciplinare per ciascun punto critico, in modo che si possa metterli in atto senza indugio non appena venga constatata un'anomalia.

Gli interventi correttivi dovrebbero includere :

- l'identificazione della(e) persona(e) responsabile(i) per l'attuazione degli interventi stessi ;
- una descrizione dei mezzi da impiegare e delle operazioni da seguire per correggere l'anomalia rilevata ;
- le disposizioni da prendere per quanto riguarda i prodotti fabbricati durante il periodo in cui la situazione è rimasta incontrollata ;
- una registrazione scritta dei provvedimenti presi.

CAPITOLO III

VERIFICA DEI SISTEMI DI AUTOCONTROLLO

La verifica dei sistemi di autocontrollo è necessaria per accertarne il buon funzionamento. Spetta al gruppo di lavoro interdisciplinare specificare i metodi e le procedure da seguire a questo scopo.

Tra i metodi applicabili si annoverano, in particolare, il prelievo di campioni da analizzare, analisi o prove intensificate in taluni punti critici, analisi intensificate sui prodotti intermedi o su quelli finiti, indagini sulle condizioni di magazzinaggio, di distribuzione e di vendita e sull'effettiva utilizzazione del prodotto.

Le procedure di verifica possono consistere nell'ispezione delle operazioni, la convalida dei limiti critici, l'esame delle anomalie, degli interventi correttivi e delle disposizioni prese nei riguardi dei prodotti, la revisione del sistema di autocontrollo e l'esame delle registrazioni.

La verifica serve in primo luogo a confermare la validità del sistema e, in seguito, ad accertare periodicamente che le disposizioni pertinenti continuino ad essere applicate correttamente.

Inoltre, il sistema deve essere soggetto a revisione, affinché possa rimanere valido anche qualora intervengano mutamenti, per esempio a livello di :

- materie prime o prodotti, condizioni di produzione (locali e ambiente, attrezzatura, programmi di pulizia e di disinfezione) ;
- condizioni di imballaggio, magazzinaggio o distribuzione ;
- l'utilizzo normale del prodotto o qualsiasi informazione relativa ad un presunto rischio sanitario inerente al prodotto.

In seguito a tale revisione, le disposizioni in materia andranno modificate, se necessario.

Qualsiasi modifica apportata al sistema di autocontrollo deve essere integralmente incorporata nel sistema di documentazione e di registrazione, in modo da poter disporre con certezza di informazioni aggiornate e attendibili.

Se esistono criteri definiti nella normativa comunitaria, essi devono servire come valori di riferimento per la verifica.